

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2016
141/2016/R/GAS**

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2016, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO CRV^{OS} PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2016 -31 MARZO 2017. AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE UG₃ DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 03 agosto 2012, 352/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS (di seguito: 363/2012/R/gas)
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 06 giugno 2013, 241/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 07 agosto 2013, 361/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 07 agosto 2013, 362/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e relativo Allegato A recante Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 54/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 315/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e relativo Allegato recante Regolazione delle Tariffe dei servizi di Distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2014-2019, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 418/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 60/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 133/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 133/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 451/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 661/2015/R/GAS;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di

erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";

- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a

termine di cui al medesimo comma e comunque per gli anni termici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:

- a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella n. 8 del TIVG;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
 - l'articolo 8 del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
 - b) QTV_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.2, che l'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{1}{0,25} \times \frac{365 \times PCS}{0,25} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k} + \left[\frac{1}{PCS} \times (CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL}) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- CRV^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas, espressa in euro/Smc;
- CRV^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- CRV^{BL} è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;

- al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
 - λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002234;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 60/2015/R/GAS, a decorrere dall'1 ottobre 2015, ha tra l'altro:
 - a) confermato le componenti tariffarie CV^{FG} , a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL, e ϕ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r , prevedendo che l'aggiornamento del loro valore avvenga con almeno due trimestri di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore;
 - b) sostituito le componenti tariffarie CV^f , CV^{BL} e CV^{OS} rispettivamente con le nuove componenti CRV^f , CRV^{BL} e CRV^{OS} ; queste nuove componenti sono applicate, come maggiorazione dei costi di trasporto, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- la deliberazione 451/2015/R/COM ha aggiornato, con decorrenza 1 aprile 2016, il valore della componente tariffaria ϕ , pari a 0,0231 centesimi di euro/Smc, modificando di conseguenza l'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV;
- la deliberazione 60/2015/R/GAS ha, inoltre, stabilito che il corrispettivo CRV^{OS} per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 marzo 2016, è pari a 0,008 euro/Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2016 tale valore è azzerato;
- per il successivo periodo di applicazione, 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017, il valore del corrispettivo CRV^{OS} , è calcolato sulla base delle stime più aggiornate degli oneri di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera k) della RTTG;

- il corrispettivo CRV^{OS} è computato nel calcolo dell'elemento QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 del TIVG.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità ha previsto:
 - a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi (di seguito meccanismi); in particolare i meccanismi:
 - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - di perequazione del servizio di default e di perequazione specifica della morosità di cui al Titolo IV, Sezione 3 del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento, di cui alla deliberazione 363/2012/R/GAS per il fornitore transitorio del sistema di trasporto il cui servizio è disciplinato dalla deliberazione 249/2012/R/GAS;
- l'Autorità ha, inoltre, stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dal corrispettivo INA_{UI} , di cui al TIVG, e dall'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 40.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente UG_3);
 - b) per il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento disciplinato dalla deliberazione 363/2012/R/GAS, dai corrispettivi $INA_{FT,CF}$, $INA_{FT,UdD}$, di cui al comma 7.2 della medesima deliberazione, dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG;
- tramite specifiche raccolte dati, sono state acquisite informazioni riguardanti gli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei suddetti servizi di ultima istanza tra ottobre 2012 e dicembre 2015, a cui hanno risposto i relativi esercenti;
- sulla base delle informazioni acquisite, si evidenzia una situazione in cui i corrispettivi $INA_{FT,CF}$, $INA_{FT,UdD}$ e INA_{UI} , applicati ai clienti finali che hanno usufruito dei servizi di ultima istanza, non garantiscono una copertura completa dei potenziali oneri della morosità relativi a detti meccanismi, né gli attuali livelli della componente UG_{3T} e degli elementi UG_{3FT} e UG_{3UI} risultano tali da garantire la copertura dei saldi dei relativi meccanismi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva

del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016;
- con riferimento all'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella n. 8 del TIVG;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare:
 - a) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, a seguito dell'azzeramento del corrispettivo CRV^{OS} , aggiornando la Tabella n. 5;
 - b) per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016, il valore dell'elemento QTV_i di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
- determinare il valore del corrispettivo CRV^{OS} , di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera k), per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno aggiornare gli elementi UG_{3UI} e UG_{3FT} della componente UG_3 e la componente UG_{3T} , sulla base delle evidenze acquisite in tema di oneri da reintegrare nell'ambito dei suddetti meccanismi;
- sia a tal fine opportuno, a decorrere dall'1 aprile 2016, valorizzare le suddette componenti quantificandole in maniera prudenziale, tenendo conto delle esigenze di gettito relative alla copertura degli oneri di competenza degli anni termici di erogazione del servizio fino a settembre 2015 e delle tempistiche di versamento a Cassa per i servizi energetici e ambientali degli importi relativi ai corrispettivi a copertura di tali oneri

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2016 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,009081 euro/GJ.

Articolo 3

Aggiornamento per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017 del corrispettivo CRV^{OS}

- 3.1 Per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera k) della RTTG è pari a 0,0075 euro/Smc.

Articolo 4

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

- 4.1 A decorrere dall'1 aprile 2016 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 4.2 A decorrere dall'1 aprile 2016 il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG, è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 5

Modifiche al TIVG

- 5.1 A partire dall'1 aprile 2016, le Tabelle n. 5 e n. 8 del TIVG sono sostituite con le seguenti Tabelle:

Tabella n. 5 – Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,923719
Ambito nord orientale	0,777038
Ambito centrale	0,916324
Ambito centro-sud orientale	0,872701
Ambito centro-sud occidentale	0,820550
Ambito meridionale	0,747407

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

Periodi	euro/GJ
<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	0,040784
<i>Dall' 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014</i>	0,065447
<i>Dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014</i>	0,076584
<i>Dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014</i>	0,285566
<i>Dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015</i>	0,301506
<i>Dall'1 aprile 2015 al 30 settembre 2015</i>	0,097326
<i>Dall'1 ottobre 2015 al 31 marzo 2016</i>	0,045906
<i>Dall'1 aprile 2016</i>	0,051969

Articolo 6
Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni